

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

Dal 1° gennaio 2021, AMCO applica le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto '*default*') introdotte dall'Autorità Bancaria Europea con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito tra i diversi paesi dell'Unione Europea.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

REGOLE PRECEDENTI (fino al 31/12/2020)	NUOVE REGOLE
Il debitore viene classificato in <i>default</i> se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso l'intermediario finanziario.	Il debitore viene classificato in <i>default</i> se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi : in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI ¹) ed euro 500 per le altre esposizioni ; in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso l'intermediario finanziario.
È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal debitore.	La compensazione su iniziativa dell'intermediario finanziario non è più consentita . Di conseguenza, la l'intermediario è tenuto a classificare il debitore in <i>default</i> anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il debitore regolarizza verso l'intermediario finanziario l'arretrato di pagamento.	Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la l'intermediario finanziario l'arretrato di pagamento.
Non sono previsti automatismi di contagio del <i>default</i> nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione").	Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") sono previste alcune nuove regole di contagio del <i>default</i> : <ul style="list-style-type: none"> • se la cointestazione è in <i>default</i>, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari; • se tutti i cointestatari sono in <i>default</i>, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione. <p>Inoltre nel caso in cui un individuo sia illimitatamente responsabile per un'impresa il default dell'impresa comporta il default anche della persona fisica</p>

¹ Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro ed esposizione inferiore a 1 milione di euro.

AMCO S.p.A.

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione in *default* nei casi di **rimodulazione dell'affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente**. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all'1%, l'intermediario finanziario è tenuto a classificare il cliente in stato di *default*. Nel caso di rimodulazione dell'affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente la nuova normativa prevede inoltre che l'uscita dal *default* possa avvenire solo dopo che il cliente ha pagato regolarmente, rispetto al piano concordato nella concessione, un ammontare almeno pari all'arretrato prima della concessione ovvero all'importo stralciato dalla misura di concessione.

Sulla base delle nuove regole, anche solo un arretrato di pagamento superiore alle soglie definite (100 euro per le Persone Fisiche e le PMI e 500 euro per le Imprese) per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso intermediario finanziario, comporta lo stato di *default* di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Le regole di segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia sono rimaste invariate rispetto alle diverse classificazioni del credito, come anche precisato nella sezione Q&A presente sul sito di Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html>, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

La normativa di riferimento è la seguente:

- *EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013"*
- *EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato"* che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

AMCO S.p.A.

Sede Legale: Via Santa Brigida, 39 – 80133 Napoli - Direzione generale: Via San Giovanni sul Muro, 9 – 20121 Milano - Sede di Vicenza: Viale Europa, 23 – 36100 Vicenza - Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385/93 al n° 6 Cod. ABI 129338 Capitale Sociale € 655.153.674,00 i.v. R.E.A. n. 458737 C.C.I.A.A. Napoli C.F. e P. IVA 05828330638.